

## Riforma dello Sport D. Lgs. n. 36/2021

A decorrere dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore a pieno regime la “Riforma dello Sport” introdotta dal D.Lgs 36/2021, che ha portato profondi mutamenti nella fiscalità sportiva ed in particolare nella tipologia dei rapporti di lavoro utilizzabili.

In questi giorni le Camere stanno vagliando nuovi decreti correttivi che apporteranno alcune semplificazioni negli adempimenti e delle circolari ministeriali contenenti le modalità operative inerenti la fase di apertura e gestione delle posizioni lavorative. In attesa si forniscono di seguito un quadro sintetico delle principali novità introdotte dalla nuova riforma.

### 1) Il Lavoro Sportivo (Capo I)

Sono state completamente ridefinite le figure del “Lavoro Sportivo”, anche attraverso l’abolizione dell’art.67, primo comma, lettera m) del TUIR avvenuta alla medesima data, norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi e rimborsi dell’ultimo quarto di secolo, nel mondo dello sport dilettantistico.

Vengono identificati quali “Lavoratori Sportivi” (art.2, lett. dd), quindi rientranti nella nuova normativa le seguenti figure:

- gli atleti;
- gli allenatori;
- gli istruttori;
- i direttori tecnici;
- i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara;
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni amministrativo gestionali.

Nell’ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, l’art. 28 del D.lgs 36/2021 stabilisce una presunzione di collaborazione coordinata, qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 18 ore settimanali (che dovrebbero essere aumentate a 24 con i decreti correttivo in attesa di pubblicazione), con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti Federali.



La nuova tipologia di rapporto prevede una diversa tassazione ai fini IRPEF oltre all'obbligo previdenziale ed assistenziale. Segue schema esemplificativo:

Compensi	Ritenuta IRPEF	INPS	INAIL
da € 0 a € 5.000,00	NO	NO	SI
da € 5.000,01 a 15.000,00 ***	NO	27,03% * **	SI
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	27,03% * **	SI

\* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% del compenso.

\*\* per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l'aliquota ridotta del 24%.

\*\*\* Per i lavoratori sportivi che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di euro 15.000" (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).

Ogni adempimento comunicativo di Legge, così come l'elaborazione dei cedolini etc. può essere gestito attraverso l'apposita gestione del "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

## 2) I Volontari (art. 29)

Viene introdotta la figura del Volontario, le cui prestazioni sportive non possono essere retribuite in alcun modo. Possono invece essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili.

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi altra forma di lavoro retribuito con il medesimo ente. In sostanza i volontari non potranno ricevere, dallo stesso ente, alcun compenso di natura contrattuale. I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi.

## 3) Premi (art. 36, comma 6-quater)

Le somme versate quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.



Percipiente	Ritenuta IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Atleti e Tecnici *	senza limiti	20%	Imposta	1047
* obbligo tesseramento Federale.				

#### 4) Collaborazioni a carattere amministrativo Gestionale (art. 37)

Tali prestazioni sono escluse dal Lavoro Sportivo e possono essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cpc, che rappresentano un'ipotesi di lavoro autonomo in cui il collaboratore svolge in via continuativa una prestazione a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo. Possono fruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali (esenzioni ed aliquote ridotte) previste per i lavoratori sportivi propriamente detti al punto 1), ma non possono essere gestite tramite il "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

Non possono rientrare in questa fattispecie le prestazioni per il cui esercizio si deve essere iscritti in appositi albi o elenchi (commercialisti, avvocati, geometri etc).

In attesa che venga definito l'iter parlamentare della riforma, si consiglia di sospendere i pagamenti rientranti nelle fattispecie sopra indicate.

